INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 165 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20307/2018 (il "Regolamento Intermediari) si forniscono di seguito le informazioni sulla società ALFA PLANNERS SCF S.p.A. (d'ora in poi "Advisor") e sui servizi da essa svolti.

Le informazioni contenute nel presente Documento devono essere fornite al cliente o potenziale cliente prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o comunque prima della prestazione di tale servizio.

Il destinatario del presente documento è invitato a leggere quanto segue prima di prendere qualsiasi decisione circa la stipulazione di un contratto di consulenza in materia di investimenti.

L'Advisor è a disposizione per fornire ulteriori informazioni circa la natura e le caratteristiche del servizio di consulenza.

1. INFORMAZIONI SULL'ADVISOR

Denominazione: ALFA PLANNERS SOCIETA' DI CONSULENZA FINANZIARIA S.p.A.
SEDE: CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 65 10129 TORINO
Sito web: www.alfaplanners.it

E-mail: info@alfaplanners.it
PEC: alfa@pec.alfaconsulenza.it
Telefono e telefax: tel. 011/0243505

2. LINGUA UTILIZZATA

Il Cliente potrà comunicare con l'ADVISOR e ricevere da esso documenti e informazioni in lingua italiana.

3. METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI

L'invio di lettere, note informative, rendiconti, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione scritta, comprese le modifiche delle informazioni contenute nel presente Documento, ove non diversamente previsto dalla legge o dal contratto, saranno effettuate al Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della sottoscrizione del contratto o comunicato successivamente per iscritto.
Il Cliente può scegliere, al momento della sottoscrizione del contratto relativo al servizio di consulenza o con successiva comunicazione per iscritto, di ricevere le informazioni tramite supporto duraturo non cartaceo e, in particolare, tramite e-mail. A tal fine, il Cliente indicherà un indirizzo e-mail valido ed accessibile. Le comunicazioni e/o eventuali notifiche all'Advisor dovranno essere effettuate dal Cliente al domicilio dell'Advisor in forma scritta a mezzo del servizio postale, tramite telefax o PEC.

4. ISCRIZIONE NELL'ALBO PREVISTO DALL' ART. 18 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 24.2.1998, N. 58

L'Advisor è una società iscritta all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari con delibera n. 961 del 01/12/2018 nella sezione delle Società di Consulenza Finanziaria numero di matricola 623625.

5. POLITICA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Ai sensi dell'art. 177 del Regolamento Intermediari l'Advisor ha adottato una Politica sui conflitti di interesse finalizzata a:
- individuare, in riferimento al servizio di consulenza in materia di investimenti, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.

L'Advisor ha adottato la seguente politica: l'Advisor, inclusi collaboratori e dipendenti, non svolgono altre attività incompatibili con la figura dell'Advisor autonomo.
L'Advisor, ove le misure adottate non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di danneggiare gli interessi del Cliente, informerà chiaramente su supporto durevole il Cliente della natura generale e/o delle fonti dei potenziali conflitti di interesse derivanti dalle raccomandazioni fornite, nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché il Cliente possa assumere una decisione di investimento informata, e compila un registro dei conflitti di interesse.
Nello svolgimento dell'incarico di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari l'Advisor non percepirà commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti da terzi (o da chi agisca per conto di questi), né corrisponderà a terzi (o a chi agisca per conto di questi) commissioni o prestazioni non monetarie in ragione delle raccomandazioni effettuate e non ammette la stipula di contratti che le prevedano. La remunerazione variabile dell'Advisor non dipende dal volume di negoziazione effettuato dal cliente né al conseguimento di commissioni di incentivo.
L'Advisor, nel caso di raccomandazione personalizzata di investimento su strumenti finanziari sui quali l'attività di conto proprio dell'Advisor abbia precedentemente assunto una posizione, può investire la propria liquidità in strumenti del mercato monetario come conti deposito non oggetto di consulenza, e in strumenti finanziari non rischiosi di largo mercato e ad alta liquidità, pertanto, non influenzabili dall'attività dell'Advisor.
L'Advisor, nel caso specifico di raccomandazioni personalizzate aventi oggetto quote o azioni di OICR di società di gestione a cui l'Advisor svolge una attività di consulenza, informa adeguatamente per iscritto il cliente e compila un registro dei conflitti di interesse.
Il Cliente può richiedere all'Advisor ulteriori dettagli analitici sulla politica di gestione dei conflitti di interessi ai recapiti precedentemente indicati.

6. ATTIVITA' PRESTATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'Advisor svolge il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettera f) del TUF, consistente nella "*prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a uno o più operazioni relative a strumenti finanziari*".
L'Advisor fornirà al Cliente raccomandazioni personalizzate in relazione ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari, prodotti finanziari e servizi di investimento. Le operazioni raccomandate dall'Advisor saranno esclusivamente quelle dallo stesso

info@alfaplanners.it
alfaplanners.it

ALFA PLANNERS SCF SPA
Corso Duca Degli Abruzzi 65,
10129 Torino

ritenute adeguate al cliente e selezionate sulla base delle sue caratteristiche. A tal fine l'Advisor svolgerà analisi, ricerche ed elaborazioni preparatorie e collaterali alla formulazione delle raccomandazioni. L'Advisor si avvarrà, tra l'altro, di metodologie e modelli basati su algoritmi proprietari di stampo quantitativo, che l'Advisor ha implementato e mantenuto nel corso degli anni e che consentono l'elaborazione di segnali per indicare operazioni di compravendita di strumenti finanziari. La predetta attività di consulenza è rivolta sia ai clienti al dettaglio sia a clienti professionali.
Il Cliente è libero di non dar corso alle operazioni di investimento/disinvestimento consigliate. Il Servizio può essere erogato dall'Advisor anche in luogo diverso dal suo domicilio.
Quale remunerazione per lo svolgimento del servizio di consulenza il Cliente è tenuto a pagare all' Advisor una parcella commisurata al contenuto ed al valore del servizio esplicitata nell'Allegato C del contratto.
La parcella pagata dal Cliente costituisce, per previsione di legge e per vincolo contrattuale, l'unica forma di remunerazione dell'Advisor per i servizi prestati al Cliente; all'Advisor è vietato percepire compensi (incentivi) da parte di soggetti terzi.
Il Cliente e l'Advisor possono eventualmente concordare che l'Advisor abbia una delega a visionare gli investimenti del Cliente presso le banche o gli intermediari finanziari o le società di gestione del risparmio che il Cliente utilizza, senza alcuna autorizzazione ad operare. Possono eventualmente concordare altresì che le dette imprese di investimento inviino direttamente all'Advisor le informative sulle operazioni eseguite dal Cliente. Il Cliente e l'Advisor possono eventualmente concordare che l'Advisor invii le raccomandazioni direttamente all'intermediario con in copia il cliente e che l'intermediario prima di procedere con le operazioni chieda conferma al cliente.

Per maggiori informazioni sui contenuti del servizio di consulenza e sugli obblighi dell'Advisor e del cliente si rinvia al contratto di consulenza in materia di investimenti che deve essere sottoscritto preventivamente allo svolgimento del servizio.

7. VALUTAZIONE PERIODICA DELL'ADEGUATEZZA

Nello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti l'Advisor fornisce al Cliente raccomandazioni in relazione ad operazioni di investimento o disinvestimento che, se eseguite, consentano l'adeguatezza del Portafoglio rispetto al profilo del Cliente ricostruito sulla base delle informazioni fornite mediante compilazione del Questionario (allegato A del contratto) sottopostogli prima della conclusione del contratto o in occasione di eventuali successivi aggiornamenti.
In particolare, l'Advisor verifica che l'operazione raccomandata:

- corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
- sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze per comprendere i rischi connessi alla gestione del suo portafoglio.

L'Advisor effettua una valutazione periodica dell'adeguatezza del Portafoglio ogni qual volta viene inviata una raccomandazione al cliente.
La valutazione di adeguatezza è svolta per consentire all' Advisor di agire secondo il migliore interesse del cliente. È pertanto indispensabile che il Cliente, mediante la compilazione del Questionario sottopostogli, fornisca informazioni corrette e aggiornate concernenti:

- le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio;
- la sua situazione finanziaria, compresa la sua capacità di sostenere le perdite;
- i suoi obbiettivi di investimento, compresa la sua tolleranza al rischio
- le preferenze di sostenibilità ESG.

Il Cliente è tenuto a comunicare all' Advisor eventuali aggiornamenti delle informazioni mentre l'Advisor ha la facoltà di richiedere al cliente un aggiornamento periodico di tali informazioni di sua iniziativa.

8. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 IN MATERIA DI RISCHIO DI SOSTENIBILITA'
A seguito della modifica dell' Art. 165 comma 1 lett. h-bis del Regolamento Intermediari, nel processo di selezione degli strumenti finanziari oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti, l'Advisor integra una valutazione in merito ai fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, secondo le definizioni e i principi della Tassonomia europea e del Regolamento europeo sull'informativa di sostenibilità dei servizi finanziari, in aderenza alle preferenze espresse dai clienti in materia di sostenibilità.
Al fine di garantire che i vari prodotti e strumenti possano essere raccomandati solamente a clienti che esprimono preferenze in tema di sostenibilità compatibili con le caratteristiche degli stessi strumenti, l'Advisor si è dotato di una procedura per l'integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo di selezione.
L'advisor svolge una valutazione delle caratteristiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, a seconda della tipologia di strumento/prodotto secondo le informazioni dichiarate dall'emittente ai sensi delle regolamentazioni vigenti oppure utilizzando modelli di valutazione esterni (rating/scoring) e/o analisi svolte internamente.
L'Advisor ha predisposto una sezione distinta del questionario di adeguatezza intitolata "Preferenze di sostenibilità nella consulenza in materia di investimenti".
L'Advisor effettua la consulenza in materia di investimenti sul portafoglio finanziario tenendo conto dell'esperienza e conoscenza in materia di investimenti, della situazione finanziaria, degli obiettivi di investimento e tolleranza al rischio e delle preferenze di sostenibilità.

9. CONTROVERSIE E RECLAMI

L'Advisor evaderà esclusivamente i reclami scritti del cliente inviandogli entro 60 giorni dal ricevimento una

info@alfaplanners.it
alfaplanners.it

ALFA PLANNERS SCF SPA
Corso Duca Degli Abruzzi 65,
10129 Torino

comunicazione scritta di risposta con le determinazioni assunte in ordine alle eventuali richieste del cliente. Il Cliente, qualora la Società non abbia fornito risposta al cliente nel termine di 60 giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, mantiene il diritto di ricorrere a qualunque forma di risoluzione giudiziale o stragiudiziale della controversia. Il cliente può presentare ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti professionali) e i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF, relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio dell'attività disciplinata dalla Parte II del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito dell'operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra descritti e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.

Per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet https://www.acf.consob.it/

info@alfaplanners.it
alfaplanners.it

ALFA PLANNERS SCF SPA
Corso Duca Degli Abruzzi 65,
10129 Torino